

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Gennaio – Febbraio 2025

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Eugenia Pompei

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1 Status di rifugiato	4
1.1.1 Religione	4
1.1.2 Appartenenza a un determinato gruppo sociale	4
1.2 Revoca protezione internazionale	5
1.3 Protezione complementare	5
1.3.1 Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva	5
1.3.2 Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa	6
2. QUESTIONI PROCEDURALI	8
2.1 Rimedio effettivo e cooperazione istruttoria	8
2.2 Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità	9
2.3 La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente	10
2.4 Questioni di ammissibilità o di procedibilità del ricorso	10
2.5 Rito applicabile	11
2.6 Unità Dublino - Il procedimento per la determinazione dello Stato competente	13
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	13
3.1 Espulsione e respingimento	13
3.1.1 Il provvedimento di espulsione e di respingimento	14
3.1.2 Questioni procedurali	15
3.2 I casi di inespellibilità	16
3.3 La tutela dell'unità familiare	17
3.3.1. Autorizzazione all'ingresso alla permanenza in Italia del familiare del minore	17
3.4 Trattenimento	18
3.4.1 Convalida del trattenimento	18
3.4.2 Proroga del trattenimento	19
3.4.3 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024	20

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1 Status di rifugiato

1.1.1 Religione

- Sez. 1, Ordinanza n. 5087/2025, ud. 20/02/2025, dep. 26/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti
massimata
[ricorrente originario del Marocco - ateo - persecuzione - salute mentale]

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato per atti persecutori del proprio orientamento religioso - espressione nella quale vanno incluse "le convinzioni teiste, non teiste e ateiste" - non è richiesto che nello stato estero siano posti in essere atti diretti a sanzionare un impegno politico contro la religione, in quanto anche il solo fatto di dover mantenere celate le proprie convinzioni ateiste costituisce un fondato indizio di persecuzione, tale da integrare una privazione della fondamentale libertà di scelta in materia religiosa.

1.1.2 Appartenenza a un determinato gruppo sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 5091/2025, ud. 20/02/2025, dep. 26/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti
non massimata
[ricorrente donna nigeriana - tratta a scopo di sfruttamento sessuale]

Nel caso di specie, la ricorrente, donna nigeriana, censura il decreto del Tribunale per non aver considerato le sue allegazioni nuove in via reiterata in sede di ricorso in merito alla sua condizione di vittima di tratta e in particolare: di aver fatto il rito juju; di essere stata venduta in Libia; di essere stata costretta a prostituirsi in Libia; di essere stata condotta in Italia; di essere stata portata prima in un centro di accoglienza e poi era venuto a prenderla un uomo che l'aveva portata in diverse città italiane e da ultimo a casa di una ragazza che poi l'aveva portata in una strada isolata dicendole di prostituirsi e di pagare un uomo; fino ad ora aveva pagato 30.000,00 euro ma non aveva estinto il debito e se tornava in Nigeria avevano paura di morire perché non aveva rispettato il giuramento e non conosceva l'ammontare del debito; di non prostituirsi più da due anni perché nel 2019 aveva conosciuto il suo attuale compagno ed era scappata e si era trasferita con lui in un altro comune; di aver cambiato numero di telefono; di aver iniziato a convivere con il compagno e a lavorare (in fabbrica e in pizzeria), senza un contratto.

il Tribunale, effettuata l'audizione della richiedente protezione, aveva sostenuto che il racconto (avendo la straniera riferito di avere lasciato il suo Paese per aiutare i propri genitori e per la guerra in atto e di temere di rientrare in Nigeria per un debito contratto per sostenere le spese del viaggio per l'Europa), non circostanziato e non attendibile, non integrava, in difetto di nuovi elementi fondanti la domanda reiterata, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ex art. 14, lettere a), b) e c) del d.lgs. 2007 n. 251 considerando la situazione nel Paese di origine, escludendo altresì la protezione complementare o speciale, non avendo la ricorrente allegato condizioni di vulnerabilità o documentazione in merito alla sua inclusione sociale e lavorativa in Italia.

La S.C. ha accolto il ricorso, richiamando la Direttiva 2004/83/CE (c.d. 1° Direttiva «Qualifiche») e la Direttiva 2011/95/UE (c.d. 2° Direttiva «Qualifiche»), la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011, nonché la rilevante recente giurisprudenza della Cassazione in tema di tratta con riguardo al

riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nonché Cass. n. 27797/2024, sul procedimento complesso di identificazione delle vittime di tratta di esseri umani; Cass. n. 5867 del 5 marzo 2024 e in particolare Cass. n. 17448 del 19/06/2023, *“in cui si è affermato che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall'art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro il particolare gruppo sociale di cui alla lettera d) dell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007”*.

La S.C. ha altresì evidenziato il rapporto tra poteri istruttori del giudice e domande fondate su forme di violenza riconducibili alla tratta di esseri umani ribadendo che in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, il giudice si avvalga di specifici strumenti per far emergere la storia di tratta, nonostante la lacunosità della allegazione, tra i quali l'audizione della parte, la procedura di referral e l'utilizzazione della lista dei c.d. «indicatori di tratta», secondo le Linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR (Cass. 23883/2023) nonché evidenziando che *“anche in Cass. n. 27797 del 28/10/2024 la Corte si è pronunciata sulla questione dell'emersione degli indici di tratta e dell'attivazione della procedura di referral (essendo stato redatto il Piano nazionale antitratta, DPCM 16 maggio 2016, con un dettagliato Meccanismo Nazionale di referral per le persone trafficate in Italia, MNR). Il giudice quindi deve, in adempimento del dovere di cooperazione, analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e, all'esito, darne una qualificazione giuridica (Cass. n. 7283/2024).”*.

1.2 Revoca protezione internazionale

- Sez. 1, Ordinanza n. 5127/2025, ud. 20/02/2025, dep. 27/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti massimata
[ricorrente afgano - scadenza pds - revoca protezione sussidiaria - non automatismo]

In tema di protezione internazionale, la scadenza naturale del permesso di soggiorno di durata quinquennale, rilasciato al titolare della protezione sussidiaria, non comporta l'automatico venir meno di tale status e, conseguentemente, persiste in capo allo straniero l'interesse ex art. 100 c.p.c. a impugnare il provvedimento di revoca, adottato d'ufficio dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, ai sensi degli artt. 18 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 33 del d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria, sulla scorta dell'erroneo convincimento che fosse venuto meno l'interesse alla sua impugnazione, per effetto della intervenuta scadenza del termine quinquennale di efficacia del permesso di soggiorno prima della proposizione dell'impugnazione in sede giurisdizionale).

1.3 Protezione complementare

1.3.1 Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- Sez. 1, Ordinanza n. 3885/2025, ud. 19/12/2024, dep. 15/02/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata

[ricorrente nigeriano - professione della religione]

Nel caso in esame, la S.C., pronunciandosi su un motivo di ricorso relativo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riguardo al mancato esame della condizione specifica di cittadino nigeriano professante religione cristiana del ricorrente, in ordine alla protezione speciale di cui all'articolo 32 comma 3 d.lgs. 25/2008, degli artt. 5 comma 6 e 19 d.lgs. 286/1998 come riformati dal d.l. 130/ 2020 conv. L.n.173/2020, si è soffermata sulla rilevanza dello specifico fattore di vulnerabilità relativo alla professione della fede religiosa.

La S.C. ha accolto il ricorso, specificando che *“nessun esame specifico vi è nel decreto gravato con riguardo alla fede cristiana ed ai rischi di persecuzione e di trattamenti inumani e degradanti connessi al fatto di professare la religione cristiana e quindi di costituire potenziale bersaglio degli attacchi armati indiscriminati sempre più diffusi nel territorio nigeriano: né con riguardo alla protezione superiore richiesta in via principale, né con riguardo alla protezione speciale e ai divieti di espulsione elencati all'articolo 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998 come riformato dal D.L. 132/2020, nonostante la effettuata ricognizione normativa e giurisprudenziale circa la protezione speciale e, quindi, circa gli elementi che sorreggono la vulnerabilità del richiedente anche sotto il profilo dell'elemento della fede religiosa, quale componente della vita privata tutelata dall'art. 8 CEDU.”*

1.3.2 Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 3858/2025, ud. 19/12/2024, dep. 15/02/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente pakistano - protezione speciale - d.l. n. 130/2020 - diritto alla vita privata- inclusione sociale e lavorativa - presenza interprete in udienza - diritto di difesa]

Nel caso di specie il ricorrente, cittadino pakistano, ha censurato il decreto impugnato per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e speciale. La S.C. - ritenendo inammissibile in quanto generico il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria - ha accolto il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della protezione speciale. In particolare, la S.C., - ritenuto applicabile il d.l. n. 130 del 2020 convertito, con modifiche, con l. nr. 173 del 2020 e richiamando i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 della Prima Sezione con l'ordinanza n. 8400/2023 – ha ritenuto che *“il giudice di merito - pur correttamente richiamando i criteri di valutazione in astratto utilizzando, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte - non ne abbia fatto, poi, effettiva applicazione poiché il Tribunale: a) ha, di fatto, considerato agli effetti di valutare in concreto la tutela della vita privata e familiare, dunque della sfera relazionale e affettiva della persona, solo l'indice di integrazione costituito dall'attività lavorativa; b) ha ritenuto detto indice carente in ragione della sua discontinuità, sottolineando che il ricorrente «pur risiedendo in Italia da molto tempo, non ha prodotto documentazione comprovante attività lavorativa se non di recente e con contratti a tempo determinato in agricoltura», senza, tuttavia, tener conto della stagionalità tipica dell'occupazione dedotta, né del fatto che la sua discontinuità, oltre a detto fattore intrinseco, era legata – come rappresentato dal ricorrente – alla difficoltà oggettiva di documentare l'attività lavorativa che non sia accompagnata da un regolare contratto di lavoro che, come noto, presuppone il permesso di soggiorno che lo stesso ricorrente ha affermato aver potuto spendere solo dal 2022-2023; c) pur affermando che «la documentazione lavorativa, per quanto indice di integrazione, ove discontinuo non può assumere rilevanza esclusiva e assorbente, essendo solo uno dei parametri che concorrono, unitamente ad altri elementi, a determinare un'eventuale radicamento sul territorio che nel caso di specie non sussiste», non ha dato conto, se non genericamente e senza alcun riferimento specifico al caso concreto, degli altri «parametri» di radicamento quali la situazione alloggiativa che pure il ricorrente deduce*

non più affidata alle strutture di accoglienza e la presenza di una consolidata rete sociale, benché la lunga permanenza sul territorio nazionale del richiedente che si protraeva da 8 anni, fosse di per sé un indice significativo, che meritava di essere approfondito, del fatto che questi avesse -effettivamente - realizzato le dedotte condizioni di sostentamento in autonomia – pur con lavori precari e stagionali – e, con plausibile conseguenza, una rete sociale ed amicale (in forza di rapporti di lavoro e della protratta comunanza abitativa); d) non ha considerato che la dedotta «integrazione», soprattutto dopo una lunga lontananza dal suo paese d'origine, deve essere valutata agli effetti della protezione speciale richiesta anche alla luce dell'assenza di legami con il paese di origine; e) ha sottolineato, agli effetti di negare il riscontro di una realizzata integrazione linguistica, il fatto che il ricorrente abbia inteso avvalersi dell'ausilio di un interprete per tutto il corso del colloquio avanti al giudice per difficoltà ad esprimersi in italiano, benché il contesto tecnico-giuridico e l'investimento emotivo che esso inevitabilmente implica non rendano di sicuro significato la richiesta presenza dell'interprete (sul significato non univoco di detta valutazione v. Cass. n. 16716/2023)».

- Sez. 1, Ordinanza n. 5084/2025, ud. 20/02/2025, dep. 26/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente gambiano - protezione speciale - diritto alla vita privata - inclusione sociale e lavorativa - modello Unilav - conoscenza della lingua senza attestato - presenza interprete in udienza - diritto di difesa]

Nel caso di specie il ricorrente, cittadino del Gambia, ha censurato il provvedimento impugnato ravvisando una palese contraddittorietà tra le motivazioni esposte e la decisione adottata, in quanto il Tribunale aveva rigettato la richiesta dopo un ampio excursus sulle caratteristiche della tutela richiesta e sulle circostanze che ne giustificano l'accoglimento. Il Tribunale, in riferimento all'integrazione sociale del ricorrente, avrebbe inspiegabilmente ritenuto, a fronte delle prove esistenti in atti, ovvero i contratti di lavoro, la permanenza sul territorio da lungo tempo, la conoscenza della lingua italiana (il ricorrente parla più che correttamente la lingua italiana anche se, purtroppo, non è in possesso dell'attestato, avendola imparata autonomamente), di non ravvisare una condizione di effettivo inserimento sociale in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente.

La S.C. nell'accogliere il ricorso ha ribadito alcuni rilevanti principi di diritto affermati dalla Cassazione in tema di prova dell'integrazione lavorativa in Italia, ai fini della protezione speciale o complementare:

- a) *«la condizione di integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente deve essere valutata in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva del suo Paese di origine, attraverso un'analisi rigorosa delle fonti di informazione, acquisite dal giudice in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, e può ritenersi provata dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza»* (Cass. 23571/2022);
- b) *«costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano»* (Cass. 10371/2023; questa Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga);
- c) *«per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza*

di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato» (Cass. 16716/2023);

d) «ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato » (Cass. 27475/2023;

e) «In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro» (Cass. 21956/2024; questa Corte ha cassato la decisione impugnata che non aveva ritenuto utilizzabili a tali fini le dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo con il quale vengono adempiuti gli obblighi comunicativi nei riguardi dell'INPS, inerenti al rapporto di lavoro instaurato con il dipendente, c.d. modello «Unilav»);

f) «ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro» (Cass. 29159/2024; nella specie, si è cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello «Unilav»). Nella specie, la S.C. ha ritenuto che “vi è effettivamente una insanabile contraddizione intrinseca nella motivazione, laddove in un primo momento si dà atto che il ricorrente ha documentato rapporti di lavoro fino a luglio 2022, scadenza del permesso per richiedente asilo - si afferma in ricorso -, e poi si ritiene questa documentazione non idonea a dimostrare il radicamento. Inoltre, non è stato rispettato il principio di diritto secondo il quale va valutata la progressività della integrazione socio lavorativa nel tempo nell’ambito di una valutazione unitaria; il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente è infatti rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass. n. 21956 del 05/08/2024)”.

2. QUESTIONI PROCEDURALI

2.1 Rimedio effettivo e cooperazione istruttoria

- **Sez. 1, Ordinanza n. 4526/2025, ud. 22/01/2025, dep. 20/02/2025 – Rel. D’Aquino, Pres. Acierio massimata**
[esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto - decreto impugnato depositato a distanza di quasi tre anni dall’audizione - esigenza di valutazione all'attualità - dovere del giudice - elementi di prova e fonti di informazione sopravvenuti - fattispecie]

In tema di protezione internazionale complementare, ove tra la data in cui il ricorso è stato assunto in decisione e la data di pubblicazione della decisione decorra un termine significativo, il giudice è tenuto a prendere in esame anche elementi di prova o fonti di informazione successivi al momento dell'audizione, eventualmente aggiornando la decisione, se non anche riaprendo l'istruttoria, in ossequio al diritto

dell'Unione che impone un esame degli elementi di fatto e di diritto così come sussistenti all'attualità. (In una fattispecie nella quale la decisione di rigetto della domanda di protezione complementare, benché assunta in data nel marzo 2021, era stata, tuttavia, depositata dopo due anni, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto il giudice, anziché ignorare il tempo trascorso tra deliberazione e pubblicazione, avrebbe dovuto, anche facendo uso dei suoi poteri-doveri istruttori, tenere conto delle fonti di prova successive alla data in cui il ricorso era stato assunto in decisione, onde verificare se il ricorrente, nelle more del giudizio, avesse intrapreso un più ampio percorso di integrazione sociale e lavorativa).

2.2 Doveri di cooperazione istruttoria dell'autorità

- Sez. 1, Ordinanza n. 5586/2025, ud. 20/02/2025, dep. 03/03/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente del Bangladesh - vincolo debitorio - riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo - indicatori di tratta - audizione - approfondimento istruttorio]

Nel caso in esame, il ricorrente *“deduce che il Tribunale ha completamente omissso di indagare il pur rappresentato fenomeno dell'usura in Bangladesh, e la allegata condizione di "debitore", che aveva reso grave la permanenza nel paese di origine.”*

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ribadisce alcuni principi già affermati, sostenendo che *“qualora il richiedente la protezione internazionale allegghi di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, il giudice deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti; ne consegue che, ove alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito (specificamente relative alla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo) si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare (tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità) (Cass. n. 11027/2024).*

Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese di origine in ragione dell'estrema povertà provocata dalle inondazioni, che avevano colpito la sua famiglia, e di aver timore di rientrare in Bangladesh a causa delle minacce subite per la restituzione del debito usuraio richiesto per espatriare.

Il Tribunale ha ritenuto credibile il racconto del ricorrente, relativo all'assunzione di prestiti usurari, ma non ha compiuto alcun approfondimento istruttorio sul punto e non ne ha valutato la possibile rilevanza, né in relazione alla domanda di protezione internazionale, né con riferimento alla domanda di protezione speciale; il Tribunale non ha adempiuto all'obbligo di cooperazione istruttoria sui riflessi di "asservimento" personale per i debiti contratti in Bangladesh, tale da attingere la soglia della “riduzione in schiavitù per debiti”, così da costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto causa di pericolo di persecuzione, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali; essa si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l'espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona; con la conseguenza che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d'ufficio gli accertamenti

necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica (Cass. n. 18188/2023; Cass. n. 8959/2022; Cass. n. 29142/2020).

2.3 La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 1688/2025, ud. 19/12/2024, dep. 23/01/2025 – Pres. Rel. Acerno
non massimata
[domanda reiterata - orientamento sessuale]

Nel caso in esame, il ricorrente reitera la domanda di protezione internazionale allegando il timore di persecuzione per il proprio orientamento sessuale come elemento nuovo. La S.C. rigetta il ricorso, ribadendo tuttavia quanto segue: *“Si deve premettere che il giudice del merito, nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente volte a dare prova del proprio orientamento sessuale non può fondare la propria decisione esclusivamente sull’atteggiamento emotivo e psicologico del richiedente, non potendo postularsi con certezza l’esistenza di un rapporto biunivoco tra la credibilità del dichiarante, che deve essere valutata alla stregua di oggettivi criteri di coerenza intrinseca ed estrinseca, e il suo personale modo di dare rappresentazione della propria vicenda personale. Nondimeno, è necessario che le dichiarazioni del richiedente siano valutate nel complessivo orizzonte valoriale della cultura di appartenenza: se ne deriva la possibilità di ritenere credibili dichiarazioni anche apparentemente stereotipate e parziali dell’omosessualità allorquando, tenendo in considerazione la diversa consapevolezza del fenomeno nei diversi paesi, siano concretamente riconducibili alla rappresentazione socioculturale del dichiarante. Quanto affermato non pone, tuttavia, in discussione la decisione del giudice di merito che non ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sugli elementi summenzionati, ma anzi ha posto in rilievo le molteplici e gravi contraddizioni e incongruenze tali da non rendere credibile la rappresentazione dei fatti così come prospettata dal richiedente, esaminando la discrasie tra quanto affermato dallo stesso nelle diverse fasi del procedimento, e sollecitando di volta in volta chiarimenti in ordine ai fatti ritenuti controversi”*.

2.4 Questioni di ammissibilità o di procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 3883/2025, ud. 19/12/2024, dep. 15/02/2025 – Pres. Dal Moro, Rel. Acerno
non massimata
[difformità di date nelle relate di notifica - onere della prova - querela di falso]

Nel caso di specie, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale che ha ritenuto tardivo il ricorso, allegando la difformità delle date presenti sulle due relate di notifica, quella del notificante e quella del destinatario. Nell’accogliere il ricorso la S.C. riprende il principio ribadito *“da Cass. n. 27722/2019 massimata nel senso che «ai fini della individuazione del «dies a quo» per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull’atto consegnato a quest’ultimo, il quale non è tenuto a provare l’esattezza delle risultanze dell’atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l’impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell’onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull’atto in suo possesso all’effettivo svolgimento “quoad tempus” delle formalità di notifica» (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nella difformità di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della*

sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall'attestazione del registro UNEP); sentenza che conferma – a sua volta - il costante orientamento di questa Corte (richiamando anche Cass. n. 19156/2014; Cass. n. 14686/2007, Cass. n. 28230/2005), con la conseguenza che ove, la querela di falso non venga proposta, il «conflitto va risolto in senso sfavorevole, non già al destinatario della notificazione, il quale, al fine di far valere la data risultante dalla copia notificategli, non è tenuto a provarne l'esattezza, bensì a colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d'impugnazione e che è tenuto ad assolvere al relativo onere probatorio».

In particolare, con riferimento al caso in esame, “reputa il collegio che il principio venga in rilievo anche nella fattispecie di causa, ove il Tribunale, registrato il contrasto tra le date risultanti dalla relata a mani del destinatario ricorrente e quella a mani del notificatore, ha ritenuto di far prevalere la seconda, del tutto trascurando gli arresti nomofilattici in questione, e ritenendo che la data risultante dalla relata allegata al ricorso fosse, in realtà, corrispondente a quella risultante dalla certificazione dell’agente notificante e che solo per un errore di lettura dovuta alla «grafia involuta» dell’Ufficiale redigente il difensore fosse incorso in errore, scambiando sostanzialmente lo «0» da questi apposto per un «9».

Così facendo, tuttavia, il Tribunale ha in effetti commesso un error in iudicando ritenendo che il notificante potesse assolvere al proprio onus probandi con la sola produzione della relata in suo possesso senza considerare che la indicata difformità di data in quella in possesso del destinatario era superabile solo con la querela di falso. Secondo i principi nomofilattici prima illustrati il giudizio sul fatto doveva essere preceduto dal corretto inquadramento giuridico del regime dell’onere della prova. La valutazione fattuale è stata, di conseguenza, frutto di una errata applicazione del principio generale secondo il quale chi ha interesse a provare un fatto deve fornirne il riscontro probatorio, collegato al regime specifico che governa gli atti pubblici fidefacienti.

In altre parole ha giudicato assolto l’onere della prova che incombeva sul controricorrente in ragione del semplice fatto che la data sulla relata contestata non coincidesse con quella a mani del notificante, ovvero ha risolto il contrasto tra due atti facenti entrambi fede pubblica senza attivare gli strumenti istruttori necessari a superare l’efficacia legale della prova che aveva anche la relata a mani del ricorrente, alla luce di un proprio libero convincimento (circa un’erronea lettura del difensore della data presente sulla relata in suo possesso) non ammesso a fronte di prove aventi valore legale (nel senso detto si vedano innumerevoli sentenze di questa Corte, v. per tutte Cass. n. 14972/2006 e, comunque, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020).”

2.5 Rito applicabile

- **Sez. 1, Ordinanza n. 371/2025, ud. 24/10/2024, dep. 08/01/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata**
[udienza cd. cartolare o a "trattazione scritta" - art. 127-ter c.p.c. - anticipazione della decisione - legittimità - condizioni - fattispecie]

In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta *ad horas*, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 384/2025, ud. 11/10/2024, dep. 08/01/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata

- Sez.1, Ordinanza 1323/2025, ud. 27/09/2024, dep. 20/01/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata

[protezione internazionale - rito camerale sui generis - fissazione udienza per l'ascolto del richiedente e produzione documenti - revoca ordinanza senza fissazione altra udienza - decisione c.d. "a sorpresa" - lesione del contraddittorio]

In tema di protezione internazionale, nel procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che disciplina un rito camerale peculiare o sui generis, nel quale non sempre è accolto un modello procedimentale "non partecipato", la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, fissata per l'ascolto del richiedente asilo e per il deposito di documentazione, seguita da immediata decisione, comporta una compressione del diritto di difesa del ricorrente, che non può così dispiegare la propria attività difensiva finale, ed una lesione del principio del contraddittorio.

- Sez. 1, Ordinanza n. 2539/2025, ud. 19/12/2024, dep. 03/02/2025 – Pres. Rel. Acierno non massimata
[rito applicabile - protezione speciale - d.l. 20/2023 - disciplina transitoria - spese di lite]

La S.C. ha accolto l'unico motivo con cui il ricorrente ha censurato il decreto del Tribunale di Milano per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., nonché violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4), dell'art. 118, disp. att. c.p.c., dell'art. 111 Cost., comma 6, per motivazione apparente in relazione all'art. 360, n. 4) c.p.c. nella parte in cui il Tribunale di Milano accogliendo parzialmente il ricorso del ricorrente e, per l'effetto, riconoscendo allo stesso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 19 co. 1.1 del d.lgs. 286/1998, dichiarando irripetibili le spese rispetto alle quali così motivava: *"Quanto, infine, alle spese di lite, considerato che il riconoscimento della protezione si basa su di una legge entrata in vigore a processo pendente e che la Commissione Territoriale convenuta non ha resistito al ricorso, le stesse debbono dichiararsi inammissibili"*.

La S.C. evidenzia che la vicenda processuale, introdotta giudizialmente con ricorso ex art. 35-bis d. lgs. 25/2008 proposto in data 2.10.2019, sorgeva sotto la vigenza del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132; tuttavia, nelle more della decisione, interveniva in data 21.10.2020 il d.l. 130/2020 che, all'art. 15 co. 1, testualmente ne prevedeva l'applicazione anche ai procedimenti già pendenti innanzi alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384 co. 2 c.p.c. La S.C. ha quindi ritenuto che correttamente il giudice del merito applicava la norma sopravvenuta al caso di specie riconoscendo al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno di durata biennale per protezione speciale, previsto dall'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008. Inoltre, la S.C. ha altresì evidenziato che al secondo comma, la stessa disposizione – cioè art. 7 d.l. 20/2023, conv. l. 50/2023 - ha fatto salva la disciplina previgente che qui, quindi, si applica secondo cui *"per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente"*. La S.C. ha quindi ritenuto che *"non trova, in conclusione, valida giustificazione la prima delle rationes che, peraltro, fa riferimento soltanto alla «sopravvenienza» della nuova norma. Del tutto infondata, nei giudizi di merito, infine, è l'altra ratio, ovvero la mancata costituzione della resistente, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di per sé, la compensazione allorché, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass. civ., sez. II, ord. n. 29931/2023). Entrambe le rationes sono fuori dal perimetro applicativo dell'92 c.p.c."*.

2.6 Unità Dublino - Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- **Sez. Unite, Sentenza n. 935/2025, ud/ 10/12/2024, dep. 15/01/2025 – Rel. Scotti, Pres. D’Ascola massimata**
[Regolamento (UE) n. 604 del 2013 - interpretazione dei principi affermati dalla CGUE nella sentenza del 30/11/2023 - valutazione del rischio di violazione del principio di non refoulement da parte del giudice di altro Stato membro - limiti]

Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

In senso conforme:

⇒ Sez. Unite, Sentenze nn. 1003/2025 e 1005/2025, ud. 10/12/2024, dep. 15/01/2025 – Rel. Scotti, Pres. D’Ascola

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione e respingimento

- **Sez. 1, Ordinanza n. 3938/2025, ud. 19/12/2024, dep. 16/02/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata**
[espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera - compatibilità - diritto alle misure alternative alla detenzione - nulla osta - funzione]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affrontato la questione della compatibilità della espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera con il diritto del condannato ad accedere alle misure alternative alla detenzione carceraria. In particolare, ha ribadito che: *“L'adottabilità dell'espulsione prefettizia non è dunque preclusa dalla pendenza di un procedimento penale, trovando nello strumento del nulla osta la chiave della propria compatibilità con le esigenze proprie di quello. Nel caso poi non sia stato formalmente richiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria penale va osservato che, come affermato più volte dalla Corte “lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, perché non ha alcun interesse protetto alla denuncia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo D.lgs.” (Cass., Sez. I, 31/07/2019, n. 20693).”*

3.1.1 Il provvedimento di espulsione e di respingimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 4780/2025, ud. 30/01/2025, dep. 24/02/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida non massimata
[respingimento – traduzione del provvedimento – obblighi informativi art. 10 ter T.U.I. – domanda di protezione internazionale successiva all’adozione del decreto di respingimento]

Con la decisione in esame, la Corte ha accolto tutti e quattro i motivi dedotti dal ricorrente, cittadino bengalese, destinatario di un decreto di respingimento dopo essere sbarcato presso il porto di Salerno. In particolare, in merito alla traduzione in lingua veicolare del provvedimento di respingimento, la Corte ha affermato che: *“La clausola dell’art. 13, comma 7, T.U.I., riferita alla impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta dallo straniero, consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione in concreto ad opera del giudice, senza che con questo si travalichi l’area riservata alla pubblica amministrazione (Cass. n. 3678/2012). Nel caso di specie, con formula standardizzata il giudice dà atto di un accertamento fattuale sulla conoscenza della lingua veicolare inglese da parte dell’odierno ricorrente, che tuttavia non trova riscontro nella documentazione prodotta nel giudizio a quo: nel foglio notizie non risulta espressa alcuna scelta sulla lingua con cui ricevere le notificazioni degli atti del procedimento; il che fonda la censura del ricorrente, che va conseguentemente accolta”*.

In merito, invece, alla violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 10 ter T.U.Imm., la Corte ha osservato che: *“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’informazione che va fornita allo straniero deve essere completa ed effettiva, trattandosi di un obbligo che sussiste anche nel caso in cui l’immigrato non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. [...] Atteso il carattere funzionale di queste attività informative a garantire un accesso effettivo alle procedure d’asilo, non può ritenersi soddisfacente la constatazione, effettuata dal Giudice di Pace, tra l’altro con formula tralascia, che il ricorrente fosse giunto in Italia per motivi di lavoro «tralasciando la richiesta di protezione internazionale». Si imponeva invero una istruttoria che verificasse l’effettivo adempimento dell’obbligo informativo, tenuto conto degli atti impiegati, dei tempi e delle modalità di somministrazione dell’informazione. Ciò in linea con l’orientamento di questa Corte, la quale ha puntualizzato che l’obbligo di informativa previsto dall’art. 10 ter T.U.I. prescinde dalla preventiva rilevazione della volontà di chiedere la protezione internazionale e rende sostanzialmente irrilevante un eventuale dichiarazione fatta “al buio” e cioè prima di essere adeguatamente informato sulle possibili alternative che assicura l’ordinamento in esito all’accertamento della identità del migrante e delle ragioni della migrazione (Cass. n. 5797/2024). Né carattere dirimente può assumere, come invece ha ritenuto il giudice del merito, la dichiarazione contenuta sul foglio notizie che riporta, come motivo del viaggio, la ricerca di lavoro: trattasi di dichiarazione che non esclude che il soggetto abbia comunque necessità di protezione internazionale e che nel contesto della misura protettiva egli intenda lavorare.*

Infine, in merito alla domanda di protezione internazionale presentata successivamente all’adozione del decreto di respingimento, la Corte ha ribadito che: *“In effetti, se è vero che la presentazione della domanda di protezione internazionale dopo l’adozione del decreto di espulsione non inficia la validità del predetto decreto, tuttavia ne sospende l’efficacia (Cass. n. 5437/2020; Cass. N. 24296/2021; Cass. 26633/2023; Cass. 22561/2024). Tale conclusione è in linea con quanto affermato dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-601/15, secondo cui «lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale non [può] richiedere la caducazione del provvedimento espulsivo emesso in precedenza ai propri danni, giacché questo contrasterebbe con l’esigenza, ricavata dalla giurisprudenza della Corte UE, di assicurare la pronta ripresa del procedimento attuativo dell’espulsione a seguito del rigetto della*

domanda stessa»; di talché, in presenza della proposizione di questa, il decreto di espulsione già emesso non può ritenersi affetto da un'inedita forma di invalidità «sopravvenuta» che ne giustifichi l'annullamento, ma è solo privo temporaneamente di efficacia. Ne consegue che sono destituiti di fondamento gli argomenti del provvedimento impugnato, con cui il Giudice di Pace ritiene la richiesta, espressamente formulata, di sospensione dell'efficacia del provvedimento di respingimento, in attesa della formale presentazione della domanda di protezione internazionale, strumentale a ritardare l'esecuzione del decreto del Questore, e perfino inammissibile la domanda di protezione in una fase successiva all'adozione del decreto di espulsione.”

- Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 385/2025, ud. 11/10/2024, dep. 08/01/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno, non massimata
[decreto di espulsione - diritto di difesa - principio di uguaglianza - omessa traduzione nella lingua del paese di provenienza - lingua diversa da quella ufficiale - obbligo di traduzione in una lingua conosciuta dal destinatario - lingua wolof - rinvio in pubblica udienza]

In tema di traduzione del provvedimento di espulsione, la S.C. ha ritenuto di rinviare in pubblica udienza la seguente questione, osservando che: *“nel Senegal, alla lingua ufficiale francese, derivante dal periodo coloniale, si affiancano alcune lingue nazionali, tra le quali la “wolof” è quella largamente più diffusa. Occorre pertanto valutare, all’esito della discussione in pubblica udienza, se, in siffatte circostanze, la lingua diffusa nel Paese di provenienza, anche se diversa da quella ufficiale, debba essere considerata come vera e propria lingua, ovvero come dialetto, con le diverse conseguenze in termini di validità della traduzione decreto di espulsione in una lingua veicolare, ancorché corrispondente alla lingua ufficiale del Paese di origine”.*

3.1.2 Questioni procedurali

- Sez. 1, Sentenza n. 4757/2025, ud. 30/01/2025, dep. 24/02/2025 – Rel. Reggiani – Pres. Iofrida massimata
[opposizione a decreto di espulsione amministrativa – tardività – rilievo ufficioso del giudice - nullità della sentenza - violazione del principio del contraddittorio]

In tema ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo; tale nullità può essere fatta valere dalla parte che prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato.

- Sez. 1, Ordinanza n. 3932/2025, ud. 19/12/2024, dep. 16/02/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata
[d.l. n. 20/2023 cd. Cutro - espulsione ex art 32, comma 4 d.lgs. n. 25/2008 - allontanamento dello straniero - impugnazione autonoma - esclusione]

Nella decisione in esame, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Giudice di Pace, il quale aveva ritenuto non autonomamente impugnabile il provvedimento del Questore che dispone l'allontanamento dello straniero a seguito di espulsione comminata dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale. In particolare, la Corte ha osservato: *“Il motivo è infondato. Come è noto, il DL 20/2023, modificando l'art. 32 c. 4 Dlgs 25/08, ha conferito alla Commissione territoriale, in sede di rigetto della domanda di protezione internazionale nei casi espressamente previsti, il potere di emettere un provvedimento che “tiene luogo e produce gli effetti” della espulsione di cui all'art. 13 Dlgs 286/98, ed ha*

statuito che detta decisione deve essere impugnata unitamente al provvedimento di rigetto/inammissibilità con il ricorso ex art 35 bis Dlgs 25/2008. La medesima novella legislativa ha anche statuito, modificando il medesimo c. 4 dell'art. 32 citato, che "il Questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto". [...] La nuova formulazione dell'art 35 bis su riprodotta, pertanto, esclude il prodursi dell'effetto sospensivo a seguito dell'istanza cautelare. In questo quadro non si ravvisa l'inefficacia del provvedimento espulsivo ed in via derivata dell'ordine di allontanamento, peraltro, oggetto esclusivo del presente ricorso. Né, atteso il perimetro evidenziato del thema decidendi, deve ritenersi rilevante il rilievo svolto sull'art. 32 c. 4 d.lgs. n. 25 del 2008 nella parte in cui ingloba nel provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale, anche l'atto espulsivo, trattandosi di sindacare l'ordine questorile ed in particolare la necessità che sia soggetto a controllo giurisdizionale successivo quale misura attinente all'allontanamento coattivo dell'espellendo. La giurisprudenza di legittimità esclude questa sindacabilità, affermando che "Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l'opposizione all'espulsione dall'art. 13 del medesimo d.lgs., non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge. Né ciò comporta una carenza di tutela giurisdizionale, in quanto, da un lato, la predetta intimazione non incide sulla libertà personale dell'espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, né sottoposto all'accompagnamento coattivo alla frontiera) e, pertanto, non comporta l'adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive (S.U. 20121 del 2005; Cass. 13115 del 2011 e 413 del 2023; indirizzo costante)."

- **Sez. 1, Ordinanza n. 3218/2025, ud. 30/01/2025, dep. 08/02/2025 – Rel. D'Aquino, Pres. Iofrida massimata**

[decreto di espulsione - termine per l'impugnazione - residenza in Italia o all'estero - onere della prova]

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione solo ove la parte impugnante alleggi e dimostri, anche in caso di non contestazione da parte dell'amministrazione, di essere residente all'estero, trattandosi di elemento della fattispecie richiesto ai fini della tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, non surrogabile dall'allegazione di essere senza fissa dimora nel territorio nazionale.

3.2 I casi di inespellibilità

- **Sez. 1, Ordinanza n. 3206/2025, ud. 30/01/2025, dep. 08/02/2025 – Rel. D'Aquino – Pres. Iofrida massimata**

[opposizione al decreto di espulsione - decreto adottato in pendenza della domanda di sospensione degli effetti del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale – accoglimento o rigetto dell'istanza - effetti]

In tema di protezione internazionale, la decisione con cui la Commissione territoriale rigetta la domanda, nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, comma 3, lett. a), b), c), d) e d-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008, può essere sospesa su istanza di parte, ai sensi del successivo comma 4, ove ricorrano gravi e circostanziate ragioni, e, stante la sua efficacia esecutiva, è legittimo il decreto di espulsione emesso in pendenza dell'istanza di sospensione.

- Sez. 1, Ordinanza n. 1484/2025, ud. 11/10/2024, dep. 21/01/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierio non massimata
[espulsione – inespellibilità - convivenza con parenti entro il secondo grado - prova testimoniale]

Nel caso in esame, il ricorrente, deducendo la propria inespellibilità in quanto convivente con il padre ed i fratelli, cittadini italiani, ha censurato il provvedimento del Giudice di Pace, il quale non ha ammesso la prova per testi richiesta dal ricorrente al fine della dimostrazione della effettiva convivenza con il padre ed i fratelli. Sul punto, la S.C. ha affermato che: *“Com’è noto, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, non è espellibile lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge cittadino italiano, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, d.lgs. citato. Ovviamente la convivenza è una situazione di fatto che deve essere verificata nella sua effettività (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17551 del 26/06/2024). Nel caso di specie, il Giudice di pace ha considerato i rapporti familiari, ai soli fini del bilanciamento, imposto dalla ritenuta applicabilità dell’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, affermando che la convivenza del ricorrente con il padre e i fratelli, cittadini italiani, «risulta solo sulla carta, da un certificato di residenza: in data 09.01.2022, infatti, il [ricorrente], presso la Questura di Vicenza, Ufficio Immigrazione, ha sottoscritto il "FOGLIO NOTIZIE" dichiarando di non convivere • né con coniuge o con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana • né con familiare (coniuge, figlio, genitore) cittadino dell'U.E. orali ...» Il Giudice ha ritenuto che la convivenza con i familiari italiani del ricorrente risultasse solo sulla carta, dando rilievo a quanto indicato nel foglio notizie sottoscritto dal ricorrente, quando ha ricevuto la notifica del decreto di espulsione, senza tenere conto che, per provare la effettiva – e non formale – convivenza, il ricorrente aveva richiesto l’ammissione di prova per testi e formulato richiesta di esibizione dei numerosi permessi di soggiorno ottenuti nel tempo, così non ammettendo mezzi istruttori decisivi senza alcuna motivazione. Com’è noto, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, senza alcuna esternazione delle ragioni, può essere denunciato per cassazione, nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024)”*.

3.3 La tutela dell’unità familiare

3.3.1. Autorizzazione all’ingresso alla permanenza in Italia del familiare del minore

- Sez. 1, Ordinanza n. 4309/2025, ud. 30/01/2025, dep. 19/02/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida massimata
[autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - condanna penale non definitiva - autonoma valutazione da parte del giudice - rigetto della domanda con esclusivo riferimento alla pena - esclusione]

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice è chiamato a valutare in via prioritaria il diritto del minore alla bigenitorialità e, nel caso in cui uno dei genitori richiedenti abbia riportato una condanna penale non definitiva, non può desumere il pericolo per l'ordine pubblico dal fatto in sé della

condanna penale e dall'entità della pena inflitta, senza alcuna autonoma valutazione in concreto dei fatti oggetto di imputazione, anche sotto il profilo dell'epoca in cui essi furono commessi.

3.4 Trattenimento

3.4.1 Convalida del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 4774/2025, ud. 30/01/2025, dep. 24/02/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida Massimata
[trattenimento – cittadino rumeno – diritto di difesa – partecipazione necessaria all'udienza di convalida da parte del difensore di fiducia – applicabilità]

Nel procedimento per la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R., l'omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia già nominato, con la conseguente sua mancata partecipazione, comporta la violazione del diritto di difesa e la nullità del procedimento e del decreto di convalida, in quanto, trattandosi di procedimento che ha ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, il difensore nominato deve essere messo in condizione di partecipare all'udienza mediante una specifica comunicazione del luogo e del tempo in cui la stessa si svolgerà, senza che tale omissione possa essere sanata dalla partecipazione di un difensore d'ufficio. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto prima dell'entrata in vigore della l. n. 187 del 2024).

- Sez. 1, Ordinanza n. 3996/2025, ud. 30/01/2025, dep. 17/02/2025 – Rel. Zuliani, Pres. Iofrida non massimata
[decreto di convalida del trattenimento - grafia indecifrabile - nullità - violazione del diritto di difesa]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato il decreto di convalida del trattenimento per indecifrabilità della grafia del Giudice di Pace e conseguente violazione del diritto di difesa. Sul punto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che: *“questo è appunto un caso in cui la compilazione di un modello di contenuto incomprensibile nella sua parte fondante costituisce un’anomalia argomentativa che comporta una violazione di legge, anche costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo ed indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda e, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato (Cass. n. 20724/2023). L’indecifrabilità del provvedimento tale per cui, non potendo essere superata con l’ordinario sforzo del destinatario, non realizza lo scopo cui è orientata di rendere intellegibile la decisione del giudice, impedisce concretamente altresì l’esercizio del diritto al contraddittorio delle parti. Non possono certo bastare le scritte prestampate nel modulo che, in quanto tali, non possono essere considerate una motivazione in concreto del decreto”.*

- Sez. 1, Sentenza n. 1483/2025, ud. 11/10/2024, dep. 21/01/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata
[trattenimento presso il CPR - convalida o proroga - onere della prova - riparto - valutazione del giudice – contenuto]

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o

chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.

- Sez. 1, Ordinanza n. 124/2025, ud. 13/11/2024, dep. 04/01/2024 – Rel. Tricomi – Pres. Acierno non massimata
[convalida trattenimento – deduzioni difensive - esposizione dei motivi in diritto - motivazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale” - nullità]

Nell’ambito di un procedimento in tema di convalida di trattenimento la S.C. ha accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che: *“nel caso di specie, la motivazione risulta essere ampiamente al di sotto del cd «minimo costituzionale» poiché la convalida del trattenimento è stata decisa con provvedimento immotivato, reso all’esito dell’udienza, del seguente tenore: «Il Giudice di Pace convalida» e seguito da una nota motivazionale, in parte prestampata, dalla quale si ricava esclusivamente che sussistono i requisiti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, né il Giudice di pace prende in esame in alcun modo, anche solo per disattenderle, le allegazioni del ricorrente – svolte anche a verbale – circa l’esistenza di ragioni di inespellibilità e di rischio in caso di rientro in patria a causa della guerra nella zona di provenienza. (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. Sez. U. n. 17619/2017; Cass. n. 16611/2018). Ciò comporta la nullità del provvedimento perché – come già affermato in relazione al procedimento camerale di opposizione all’espulsione (Cass. n. 28158/2017; Cass. n. 18108/2010) - il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di convalida della proroga del trattenimento, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi”.*

3.4.2 Proroga del trattenimento

- Sez. 1, Sentenza n. 382/2025, ud. 13/11/2024, dep. 08/01/2024 – Rel. Tricomi – Pres. Acierno massimata
[convalida o proroga di trattenimento - manifesta illegittimità atto presupposto - potere officioso - elementi di fatto - prove assunte dall’autorità amministrativa - fascicolo d’ufficio - osservazioni del ricorrente rilevanti per il caso di specie]

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa.

- **Sez. 1, Sentenza n. 370/2025, ud. 13/11/2024, dep. 08/01/2025 – Rel. Pazzi – Pres. Acierno massimata**

[prima proroga di trattenimento - definizione di “tempo strettamente necessario” - presupposti - diverso fondamento dal trattenimento]

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura, che si appuntava sul mero dato cronologico del momento di attivazione dell'amministrazione rispetto all'udienza di convalida, senza affrontare la qualità dell'impiego del tempo e delle difficoltà da risolvere).

3.4.3 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024

- **Sez. 1 Penale, Ordinanza n. 4308/2025, ud. 31/01/2025, dep. 31/01/2025 – Rel. Casa, Pres. De Marzo, massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Disciplina di cui all'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. n. 142 del 2015 - Rinvio all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge n. 69 del 2005 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117 Cost., in riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - Rilevanza - Non manifesta infondatezza]

In tema di trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge 9 dicembre 2024, n. 187, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che, sui ricorsi avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento adottati dalle corti d'appello, la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione.

- **Sez. 1 Penale, Sentenza n.2967/2025, ud. 24/01/2025, dep. 24/01/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo, massimata (Rv. 287362 – 01)**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - riduzione dei termini e dei motivi di proponibilità del ricorso per cassazione e competenza rimessa alle sezioni penali della corte - legittimità - ragioni - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la riduzione a cinque giorni del termine per proporre, dinanzi alle Sezioni penali della Corte, ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di

convalida o di proroga e la limitazione dei motivi proponibili a quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., costituiscono espressione di una scelta del legislatore in materia processuale che si caratterizza per la più ampia discrezionalità, non ravvisandosi profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà. (Fattispecie relativa a convalida della proroga di richiedente protezione internazionale, in cui la Corte, in applicazione del principio, non ha accolto la deduzione con cui si era lamentata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 agosto 20015, n. 142, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, 111 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU).

- Sez. 1 Penale, Sentenza n. 2967/2025, ud. 24/01/2025, dep. 24/01/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo, massimata (Rv. 287362 – 02)

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - provvedimento di proroga - giudizio di convalida - motivazione - contenuto - indicazione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro cui le proroghe possono essere concesse e, conseguentemente, i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti. (In motivazione, la Corte ha richiamato quanto affermato da Cass. civ., Sez. 1, n. 6064 del 2019, Rv. 653101-01).

- Sez. 1 Penale, Sentenza n. 2967/2025, ud. 24/01/2025, dep. 24/01/2025 – Rel. Tona, Pres. De Marzo, massimata (Rv. 287362 – 03)

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - violazione di legge - nozione – indicazione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corte d'appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice.